

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 8 – 6457/2014

**OGGETTO: Progetto: Recupero di materie plastiche – Ampliamento impianto di None**

**Comune: None**

**Proponente: Icos Ecologia s.r.l.**

**Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.**

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

**Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale**

**Premesso che:**

- in data 13/12/2013 la Società la società ICOS ECOLOGIA s.r.l. con sede legale in Nichelino (TO) Via Cacciatori n. 78/bis, Partita IVA e C.F. 07959760013 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Recupero di materie plastiche – Ampliamento impianto di None*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 09/01/2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 10670 del 21/01/2014 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

*Localizzazione e Stato di fatto*

- l'area oggetto dell'intervento è localizzata in None in Strada Pinerolo 86 e caratterizzato dai catastali n. 236 e 373 del Foglio 14; l'area in oggetto è ricompresa nell'ambito urbanistico con destinazione ad uso industriale ove è anche localizzato lo stabilimento della Indesit s.p.a.;
- la società ICOS ECOLOGIA s.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e

s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in terza classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno di cui al DM 390/98) relativamente alle seguenti tipologie:

<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</b> <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	<b>Attività di recupero</b>	<b>Q.tà movimentata (t/a)</b>	<b>Q.tà massima stoccabile (t)</b>
1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13/R3	2.500	80
2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	300	20
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	400	20
6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	2.100	60
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	R13	17.100	510
7.31 bis terre e rocce di scavo	R13	5.000	150
9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	4.000	90

- l'operazione di recupero R3 per i rifiuti di carta e cartone ha la finalità della produzione di materia prima seconda per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali estranei e compattamento;

#### Stato di progetto

- il progetto prevede l'implementazione delle attività di recupero con la messa in attività di una nuova linea impiantistica finalizzata al recupero dei rifiuti di plastica di cui alla tipologia 6.1 di cui all'All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i con produzione finale di materia prima seconda per l'industria delle materie plastiche;
- rispetto ai rifiuti già comunicati è anche prevista l'introduzione del codice CER 191204;

<b>Tipologia</b>	<b>Q.tà ritirata annualmente autorizzata (t/anno)</b>	<b>Q.tà ritirata annualmente a progetto</b>	<b>Q.tà stoccata autorizzata (t)</b>	<b>Q.tà stoccata progetto (t)</b>
<b>6.1</b>	<b>2.100</b>	<b>7.100</b>	<b>60</b>	<b>410</b>

- le operazioni eseguite sul rifiuto saranno:
  - selezione manuale;
  - frantumazione;
  - deferrizzazione e demetallizzazione;
  - separazione a flottaggio e pulizia;
  - vagliatura;
  - insaccamento in big-bags;

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 13632 del 18/02/2014 di ARPA Piemonte;
- nota prot. n. 7720 del 24/02/2014 dell'ASL TO 5;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:**

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- rimane invariata l'attuale terza classe d'iscrizione di cui al DM 390/98;

**2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

*Vincoli e fasce di rispetto*

- l'area oggetto dell'intervento è situata nei territori, individuati dalla variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvata con DPCM del 13/11/2008, in fascia C a tergo della delimitazione definita cartograficamente come "limite di progetto tra la fascia B e C";
- tale delimitazione indica le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio e, come indicato all'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI, "...allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta";
- in data 24 luglio 2012 è stato firmato specifico decreto del Segretario Generale n. 115/2012 della Autorità di Bacino del Fiume Po con il quale si prende atto del collaudo tecnico dei lavori di realizzazione dell'argine in sponda destra e sinistra del torrente Chisola, in comune di None, realizzato in corrispondenza del "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" nel tratto compreso tra le sezioni n. 51 e 57 del PAI;

*Pianificazione Comunale*

- l'area oggetto dell'intervento ricade nelle zone di PRGC "IE21" definita come "impianti produttivi esistenti e confermati" e "IN3" definita "aree per attività produttive di nuovo impianto";
- il sito in questione ricade in classe di pericolosità geomorfologica alta "IIIb2" ed in fascia C del PAI all'interno delle quali sono comunque attuabili le previsioni urbanistiche di PRGC a seguito dell'avvenuto collaudo tecnico amministrativo e statico dei lavori di sistemazione idrogeologica dell'area consistenti nella costruzione di argine sulle sponde del Torrente Chisola;
- il Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata/Urbanistica del Comune di None in data 05/12/2012 ha rilasciato certificato di compatibilità con le previsioni di PRGC sotto il profilo urbanistico-edilizio;

**3. dal punto di vista progettuale e tecnico**

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto in generale di una corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore;

- si segnala quanto riportato nella Relazione ARPA del 18/02/2014 “*le quantità previste di rifiuti stoccabili nel sito (viene dichiarato che lo stoccaggio avverrà solo all’interno del capannone e sotto la tettoia), suddivisa in 7 tipologie, indicate in 1280 t, non pare compatibile con gli spazi esistenti tenendo conto anche dei due impianti (quello esistente di imballaggio carta/cartone e quello previsto di triturazione plastica)*”;
- nell’ambito del successivo iter autorizzativo saranno necessarie valutazioni in tal senso:

#### **4. dal punto di vista ambientale**

##### ***Gestione reflui ed acque meteoriche***

- è dichiarato che le fasi di prelavaggio, pulizia e separazione avverranno a circuito chiuso con ricircolo delle acque;
- qualora fosse invece necessario provvedere allo scarico delle acque di lavaggio, lo scarico delle “acque reflue industriali” in fognatura dovrà essere preventivamente autorizzato da parte dell’Ente gestore ai sensi degli artt. 124/125 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prima dell’attivazione;
- nello stabilimento non si ravvisa la presenza di superfici scolanti così come definite dal comma f) dell’art. 6 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R “*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”;
- si richiama la Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, n. 937- 46895/2012 del 23/11/2012 di presa d’atto ed archiviazione dell’istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e lavaggio inviata dalla ICOS ECOLOGIA s.r.l. in data 26/10/2012;
- anche le attività di recupero rifiuti in plastica si svolgeranno all’interno del capannone industriale, e pertanto non vi è alcuna variazione od interferenza rispetto al progetto iniziale ed attualmente in attività, archiviato secondo quanto sopra richiamato;
- si evidenzia come, ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento regionale, le acque non derivanti da superfici scolanti sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

##### ***Rumore***

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse particolari criticità in merito;
- si ritiene che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

##### ***Emissioni in atmosfera***

- le attività a progetto non prevedono la generazione di emissioni in atmosfera convogliate tali da essere autorizzate ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al fine del contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera – di tipo diffuso – che si potrebbero generare, si concorda in generale con gli accorgimenti tecnico gestionali previsti dal proponente;
- si segnala quanto riportato nella Relazione ARPA del 18/02/2014 “*per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, non è stata prevista l’aspirazione nella zona di vagliatura e selezione manuale dei rifiuti realizzata sotto tettoia; sarebbe inoltre auspicabile che la previsione di reimmissione dell’aria*

*filtrata in ambiente di lavoro venisse valutata dal competente Servizio dell'ASL"; nell'ambito del successivo iter autorizzativo saranno necessarie valutazioni in tal senso.*

**Ritenuto che:**

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:**

- occorrono valutazione su quanto segnalato da ARPA relativamente a :
  - le quantità massime di rifiuti stoccati;
  - la mancanza di aspirazione nella zona di vagliatura e selezione manuale dei rifiuti realizzata sotto tettoia;
- relativamente alla reimmissione dell'aria filtrata in ambiente di lavoro si rimanda al pare del competente Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL;

**Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

**Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

**Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

### ***DETERMINA***

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Recupero di materie plastiche – Ampliamento impianto di None*”, presentato dalla Società ICOS ECOLOGIA s.r.l. con sede legale in Nichelino (TO) Via Cacciatori n. 78/bis, Partita IVA e C.F. 07959760013, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 03/03/2014

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)